SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 2021.

Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» ed, in particolare, l'art. 3, che individua i servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ed, in particolare, il capo IV-*bis*, che definisce, tra l'altro, l'attività di formazione esterna espletata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie di specifica competenza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *b)*, che sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché l'art. 37, comma 9, che stabilisce che i predetti lavoratori devono ricevere un'adeguata e specifica formazione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1 in materia di rotazione degli incarichi;

Visti i decreti adottati, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui vengono individuati, tra l'altro, i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;

Considerato che l'art. 3 del predetto decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, stabilisce, al comma 1, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può provvedere mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, alla formazione del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonché prevede, al comma 3, che i comandi dei vigili del fuoco rilasciano, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità ai predetti lavoratori che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 26-*bis*, comma 5 del richiamato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione delle modalità di separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle di attestazione di idoneità tecnica;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica

1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale. In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Fatte salve le esigenze specificate all'art. 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.

Art. 2.

Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.

1. I componenti della commissione di cui all'art. 1, effettivi e supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica. Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile personale in servizio nell'ambito del Comando di cui all'art. 1, comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri comandi della regione.

2. Ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle generalità del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'idoneità tecnica, rilasciano una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità con riguardo alla condizione di cui al comma 1, nonché di ogni altra potenziale situazione di conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialità di valutazione.

3. Nell'individuazione del presidente, dei componenti e del segretario della commissione viene assicurato il rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

21A05988

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil) indolo;
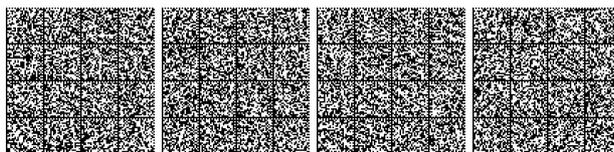
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Tenuto conto, inoltre, che la sostanza AM-2201 risulta sotto controllo internazionale ed è inclusa nella Tabella II della Convenzione unica delle nazioni unite del 1971;

Considerato che la stessa molecola è sotto controllo in Italia, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, presente nella Tabella I del testo unico;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica denominazione della molecola AM-2201, a tutela della salute pubblica, in osservanza agli accordi internazionali e per consentire una pronta individuazione di detta sostanza da parte di forze dell'ordine e di operatori sanitari, per le connesse attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 febbraio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 maggio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la specifica indicazione della seguente sostanza:

AM-2201 (denominazione comune)

[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A05928

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 9 settembre 2021.

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive.

IL MINISTRO
DELLE INFTRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo *A)* e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio».

Visto l'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente».

Visto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei
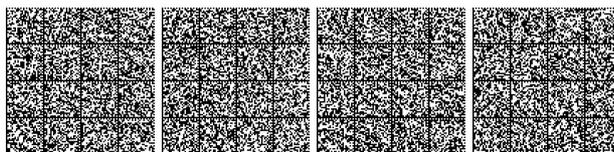
residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati individuati i compiti della Divisione 5 Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso della *ex* Direzione generale per la condizione abitativa ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilità sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-*ter*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n, 22;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto l'art. 2 (Finalità e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna Regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalità di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare»;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 4546 del 10 maggio 2021 del direttore generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, ora direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Visto il decreto prot. n. 4526 del 10 maggio 2021 con cui la dirigente della Divisione 5 della *ex* Direzione generale per la condizione abitativa, ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;

Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dalle ore 12,00 del 15 giugno 2021 alle ore 12,00 del 15 luglio 2021;

Visto che attraverso l'apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo sono pervenute nei termini le istanze di n. 41 comuni, per un totale di n. 105 schede intervento, in n. 13 regioni;

Visti i n. 2 verbali di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 7627 del 2 agosto 2021 e prot. n. 8166 del 20 agosto 2021;

Vista la proposta dell'elenco degli interventi con i relativi importi ammessi al contributo contenuta nel verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 8166 del 20 agosto 2021 dalla quale emergono n. 82 interventi istruiti positivamente in n. 32 comuni, ubicati in n. 13 regioni, per una volumetria complessiva di 117.582,06 metri cubi e un ammontare di contributi da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 pari ad euro 2.991.167,64;

Vista la relazione illustrativa del presente decreto;

Considerato che l'elenco degli interventi da ammettere al contributo assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n. 13 regioni, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;

Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di residui di lettera f) per un importo di euro 5 milioni, con esercizio finanziario di provenienza 2019, e per un importo di euro 1 milione, con esercizio finanziario di provenienza 2020;

Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi è la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 2.991.167,64, a valere sui residui di lettera f) di provenienza 2019, pari a 5.000.000 di euro di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, è approvato l'allegato elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive approvati con il presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono pari ad euro 2.991.167,64 e sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1, in termini di residui di lettera *f)* con esercizio finanziario di provenienza 2019.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 9 settembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2817
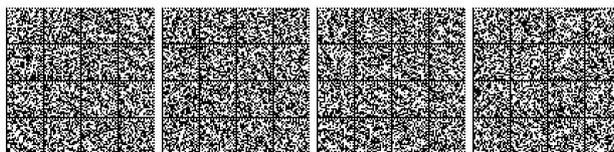
ALLEGATO

Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Seconda campagna per la demolizione delle opere abusive

Allegato al decreto di approvazione

Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Indirizzo opera	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
173	B92C21001080005	BASILICATA	Scanzano Jonico	via Lombardia	22.723,62	515.000,00	257.500,00
15	I77C18000350004	SICILIA	Alcamo	contrada VAL DI CONIGLIO	1.477,35	35.431,21	16.764,93
13	H32C21000710005	LIGURIA	Ventimiglia	Loc. Lacusan snc	780,00	89.812,91	44.812,91
21	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Muggiano (riferimenti civici limitrofi 17/18)	600,00	33.324,00	16.662,00
22	J89J21006050005	SARDEGNA	Decimomannu	LOC. IS ORRUS	580,00	50.000,00	25.000,00
12	G52C21000210005	CAMPANIA	Sant'Angelo a Scala	VIA RON PIETRO	426,00	39.890,00	19.945,00
11	B63B20000480002	PUGLIA	Alberobello	Alberobello (BA), via Indipendenza	371,40	44.170,50	22.085,25
175	I62C21000220005	PIEMONTE	Oncino	Comune di Oncino - Località Meire Dacant/Croce Bulè	300,00	59.675,80	29.837,90
164	B29J20002170005	TOSCANA	Montecatini-Terme	viale Fedeli, 52-54	255,54	55.314,33	17.814,33
37	J52C21000500004	CALABRIA	Rizziconi	c.da Cirello I	222,30	13.396,32	6.698,16
119	G72C21000490001	LAZIO	Fondi	Via Flacca n. 791	90,00	1.273,97	636,98
141	H12C21000740005	ABRUZZO	Martinsicuro	Via C. Franchi, n. 56	59,56	7.634,56	3.817,28
113	G92C21000370001	CAMPANIA	Giugliano in Campania	via Pigna I trav. località Casacelle	5.963,00	262.763,93	131.381,96
190	C68F17000000004	SICILIA	Licata	C.da Torre di Gaffe	5.784,08	253.474,34	126.737,17
183	B22C21001020004	LAZIO	Latina	VIA ALTA BORGO SABOTINO	4.866,10	271.667,12	135.833,56
42	C82C21002730005	SARDEGNA	Cabras	Punta Pirastu - Stagno di Cabras	4.086,00	180.000,00	90.000,00
16	C89E21000000004	CAMPANIA	Casal di Principe	VIA GIACOSA 35	3.988,84	164.418,26	82.209,13
174	B92C21001070005	BASILICATA	Scanzano Jonico	Località Andriace	3.666,69	90.000,00	45.000,00

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Indirizzo opera	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
157	C82C21002680004	CAMPANIA	Casal di Principe	Via VII traversa Vecchia di Vico snc	3.566,62	161.071,76	80.535,88
208	D32C21000700005	SICILIA	Gela	via Umbria 33	3.562,82	93.659,33	46.829,66
156	C82C21002610004	CAMPANIA	Casal di Principe	Via Vecchia di Vico angolo Via Salieri	3.842,00	197.554,66	98.777,33
126	G92C21000350001	CAMPANIA	Giugliano in Campania	VIA MASSERIA VECCHIA 104	2.968,00	172.950,52	86.475,26
31	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Montebisbino	2.694,03	149.626,43	74.813,21
39	J52C21000500004	CALABRIA	Rizziconi	c.da Audelleria	2.381,12	67.013,66	33.506,83
223	J82C21002380005	PUGLIA	Brindisi	STRADA PER MONTENEGRO	2.239,38	99.595,03	49.797,51
225	J82C21002390005	PUGLIA	Brindisi	STRADA STATALE 16 PER BARI	3.090,00	170.822,40	85.411,20
128	G92C21000390001	CAMPANIA	Giugliano in Campania	VIA CARRAFIELLO 34/50	1.917,00	110.651,76	55.325,88
125	G92C21000380001	CAMPANIA	Giugliano in Campania	VIA VICINALE AMODIO SNC	1.774,87	79.927,42	39.963,71
121	G92C21000360001	CAMPANIA	Giugliano in Campania	VIA FRATELLI BANDIERA	1.518,42	110.236,04	55.118,02
102	I77C18000350004	SICILIA	Alcamo	CONTRADA MULINELLI	1.427,68	34.431,72	16.292,00
138	D32C21000710005	SICILIA	Gela	C.da Marchitello	1.375,99	38.453,63	19.226,81
180	B22C21001020004	LAZIO	Latina	SS MONTE LEPINI KM 44200	1.326,00	74.028,61	37.014,30
101	I77C18000350004	SICILIA	Alcamo	CONTRADA MOLINELLI	1.291,45	31.689,95	14.994,69
219	J82C21002360005	PUGLIA	Brindisi	Via Torre Test 102 Località Apani - Posticeddu	1.171,00	189.537,52	94.768,76
135	D22C21000950006	SICILIA	Carini	Lungomare C. Colombo, 205	1.160,20	59.200,00	29.600,00
222	J82C21002370005	PUGLIA	Brindisi	STRADA PER MONTENEGRO	1.129,00	106.281,12	53.140,56
98	I77C18000350004	SICILIA	Alcamo	contrada MORTICELLI	1.034,00	34.885,23	16.506,60
158	B22C21001020004	LAZIO	Latina	VIA VALMONTORIO CONS.ASTURA	986,00	55.046,92	27.523,46
181	B22C21001020004	LAZIO	Latina	TRAVERSA VIA LITORANEA BORGO GRAPPA	966,80	53.975,00	26.987,50
167	J32C21003840009	CALABRIA	Marina di Gioiosa Ionica	via Lungomare C. Colombo	950,00	200.000,00	100.000,00
182	B22C21001020004	LAZIO	Latina	VIA VALMONTORIO CONS. S.PIETRO	926,90	51.747,45	25.873,72
114	B32C21001270005	CALABRIA	Cutro	Steccato di Cutro	900,00	66.559,92	33.279,96

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Indirizzo opera	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
147	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Fondo Natoli con acceso dal civico 14 - Palermo	890,00	22.596,92	11.096,92
132	B22C21001020004	LAZIO	Latina	via BOTTERO	825,00	46.058,52	23.029,26
14	B63B20000480002	PUGLIA	Alberobello	Alberobello (BA), via Indipendenza	773,06	93.772,18	46.886,09
200	D32C21000720005	SICILIA	Gela	via Albertelli 12	687,76	105.802,98	52.901,49
202	E42C21001430005	SICILIA	Casteldaccia	c/da schettino - strada suppietro esterna	674,54	46.162,75	23.081,37
38	B82C21001050005	CAMPANIA	Pozzuoli	via Giuseppe Pagano 24	650,00	133.164,11	66.582,05
131	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Salita Mezzagno con accesso dal civico 19	650,00	15.954,79	7.954,79
151	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Via Pietro Calandra n. 12 - Palermo	640,00	13.708,25	6.708,25
149	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Località Scala Carini - Palermo	622,05	24.520,02	12.020,02
29	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Cusago 275	591,00	32.824,14	16.412,07
134	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Via Falsomiele n. 140/G - Palermo	1.505,10	47.028,98	23.028,98
23	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Muggiano s.n.c.	554,00	30.769,16	15.384,58
146	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Via Papa Sergio I n. 25/B - Palermo	511,54	24.504,31	12.004,31
154	D79E18001580004	SICILIA	Palermo	Via Leonardo da Vinci n. 411 - Palermo	488,80	18.300,93	9.100,93
210	I12C21000260005	PUGLIA	Lesina	Comune di Lesina - Loc. Torre Mileto-Schiapparo	480,00	50.000,00	25.000,00
26	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Muggiano (riferimento civ. 50/b)	471,90	26.209,33	13.104,66
176	B92C21001090005	BASILICATA	Scanzano Jonico	via veneto Loc. Terzo Madonna	462,75	23.000,00	11.500,00
97	J52C21000500004	CALABRIA	Rizziconi	CONTRADA CIMBALELLO	424,89	17.478,76	8.739,38
127	B32C21001290004	CALABRIA	San Giovanni di Gerace	Vicolo Cairoli, n. 3	409,07	80.000,00	40.000,00
32	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Anghileri snc	399,00	22.160,46	11.080,23
30	B44B20000040004	LOMBARDIA	Milano	Via Cusago 275	393,00	21.827,22	10.913,61
143	G72C21000520001	LAZIO	Fondi	Via Guado Bastianelli	300,00	7.094,18	3.547,00
216	D52C21000730005	SICILIA	Vittoria	Via Basilicata	300,00	23.000,00	11.500,00
45	B82C21001040005	CAMPANIA	Pozzuoli	via Privata Monterusso	287,99	159.696,63	79.848,31
178	D52C21000720005	SICILIA	Vittoria	Via delle Conchiglie	285,95	30.000,00	15.000,00
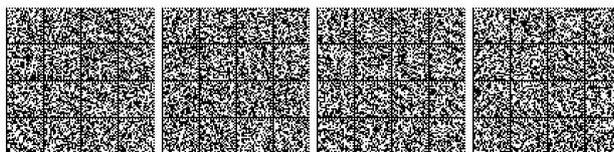
Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Indirizzo opera	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
159	B22C21001020 004	LAZIO	Latina	VIA VALMONTORIO CONSORZIO LIDO DI FOCEVERDE	273,00	15.241,19	7.620,59
96	J52C21000500 004	CALABRIA	Rizziconi	VIA RATTAZZI	272,94	18.669,01	9.334,50
130	C62C21001130 004	LOMBARDIA	Corbetta	VIA ERNESTO PARINI SNC	260,00	25.000,00	12.500,00
152	G72C21000500 001	LAZIO	Fondi	Via Ponte Baratta III	257,50	6.295,33	3.147,66
218	D52C21000740 005	SICILIA	Vittoria	Riviera Lanterna 166	240,00	15.000,00	7.500,00
191	B92C21001100 005	EMILIA-ROMAGNA	Sasso Marconi	alveo rio gianese	95,20	30.500,00	15.250,00
47	B72C21001100 004	LIGURIA	Recco	Lungomare Bettolo, 2	223,00	30.000,00	15.000,00
172	H12C21000760 005	ABRUZZO	Martinsicuro	Via Roma 397	199,80	29.893,59	14.946,79
161	H12C21000750 005	ABRUZZO	Martinsicuro	Via C. Franchi	192,50	10.086,95	5.043,47
94	J52C21000500 004	CALABRIA	Rizziconi	Contrada Cirello I°	189,44	13.836,23	6.918,11
110	I62C210002000 04	LIGURIA	Uscio	VIA CHIESA CALCINARA 5 -USCIO (GE)	200,00	80.088,17	40.044,08
95	J52C21000500 004	CALABRIA	Rizziconi	LOCALITA' BOSCO SELVAGGIO/OLMOLONGO	129,20	9.350,42	4.675,21
148	G72C21000510 001	LAZIO	Fondi	Via Selva Vetere	129,08	5.001,21	2.500,60
234	B92C21001100 005	EMILIA-ROMAGNA	Sasso Marconi	alveo rio gemese	146,73	18.300,00	9.150,00
207	E42C21001440 005	SICILIA	Casteldaccia	C/DA CORVO	56,51	13.225,85	6.612,92
82	**Totale**	**13**	**32**		**117.582,06**	**6.012.315,90**	**2.991.167,64**

21A05977

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Santa Filomena società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Villa S. Giovanni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale n. 77/1999 del 30 aprile 1999, con il quale la società cooperativa «Santa Filomena società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Villa S. Giovanni (RC) - (C.F. 00776990806), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Rosario Spinella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 15 aprile 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Rosario Spinella dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Neri Alessandro, nato a Reggio Calabria (RC) il 16 luglio 1970 (codice fiscale NRELSN70L16H224M), ivi domiciliato in via Sbarre C.li, n. 364/b, in sostituzione del dott. Rosario Spinella, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05947

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Felce società cooperativa», in Anzi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «La Felce società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dai competenti uffici dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 84.603,00, si riscontra una massa debitoria di euro 150.085,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 68.454,00;

Considerato che in data 13 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Felce società cooperativa», con sede in Anzi (PZ) - (codice fiscale 01891220764), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ciro Sabia nato a Tito (PZ) il 17 febbraio 1959 (codice fiscale SBACRI59B17L181N), ivi domiciliato in via G. Leone, n. 3 Z.I. Potenza.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05948

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servlog società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente enunciabile anche Servlog società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servlog società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente enunciabile anche Servlog società cooperativa»;

Considerato che la condizione di insolvenza è stata rilevata sulla base dei pignoramenti dei conti correnti bancari evidenziati dal legale rappresentante, peraltro, per una somma superiore alla disponibilità del conto corrente stesso, che evidenziano una situazione di sofferenza finanziaria e patrimoniale;

Considerato che in data 15 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 9 settembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Emiliano Battistella;

Decreta:

Art. 1.

La «Servlog società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente enunciabile anche Servlog società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 01603060334) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emiliano Battistella, nato a Latina (LT) il 7 ottobre 1974 (codice fiscale BTTMLN74R07E472D), ivi domiciliato in via Ufente, n. 20.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05949

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trans Junior società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trans Junior società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2016, nella quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.309,56, si riscontra una massa debitoria di euro 176.607,02 ed un patrimonio netto negativo di euro - 63.943,41;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trans Junior società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (CZ) - (codice fiscale 03083740799) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Capogreco Giovanni, nato a Catanzaro (CZ) l'11 marzo 1989 (codice fiscale CPGGNN89C11C352X), ivi domiciliato in via Buccarelli, n. 49.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05950

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terre del Conero, agricoltori per natura - società cooperativa agricola in breve "Terre del Conero - soc. coop. agr." o "Agricoltori per natura - soc. coop. agr."», in Sirolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Terre del Conero, agricoltori per natura - società cooperativa agricola in breve "Terre del Conero - soc. coop. agr." o "Agricoltori per natura - soc. coop. agr."»;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 153.157,00, si riscontra una massa debitoria di euro 243.061,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 92.465,00;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento presso terzi a seguito di decreto ingiuntivo del creditore Pastificio Firmanum società cooperativa, di una diffida di pagamento da parte di Agrinova S.r.l. e di un sollecito di rientro fido da parte della Banca Popolare Etica e della Intesa San Paolo;
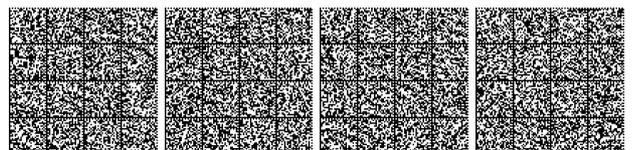
Considerato che in data 5 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 7 maggio 2021, con la quale l'Unione europea delle cooperative ha segnalato una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 9 settembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giuseppe Leone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terre del Conero, agricoltori per natura - società cooperativa agricola in breve "Terre del Conero - soc. coop. agr." o "Agricoltori per natura - soc. coop. agr."», con sede in Sirolo (AN) (codice fiscale 02474980428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma (RM) il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M), domiciliato in Campofilone (FM), Località Cannella, n. 29.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05951

DECRETO 29 settembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «FPN - società cooperativa sociale onlus», in Nazzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 3 febbraio 2021 n. 3/2021 del Tribunale di Rieti, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «FPN - società cooperativa sociale onlus»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Vista la nota del 30 giugno 2021, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha segnalato una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in questione;

Considerato che in data 9 settembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Mario Pagnotta;

Decreta:

Art. 1.

la società cooperativa «FPN - società cooperativa sociale onlus» con sede in Nazzano (RM) (codice fiscale 12414541008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Pagnotta, nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1961 (codice fiscale PGNMRA61A19H501E), ivi domiciliato in via Ulderico Sacchetto, n. 2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A05952

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 ottobre 2021.

Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo art. 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
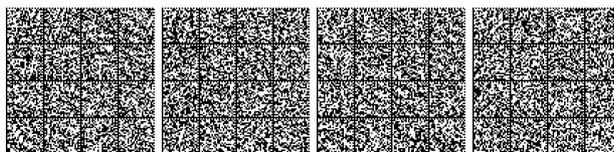
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il comma 3, dell'art. 14, che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo art. 14 e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

Visto, il comma 2-*bis*, dell'art. 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*» e, in particolare, l'art. 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

Considerato che tale estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

Considerata dunque, la necessità di superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto altresì, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo art. 87;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche deve prevedere, tra l'altro, anche la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;

Ritenuto, pertanto necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021;

Sentita, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni:

a) organizzano le attività dei propri uffici prevendo il rientro in presenza di tutto il personale. Entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1, adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presento decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (*front office*) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (*back office*), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;

b) allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
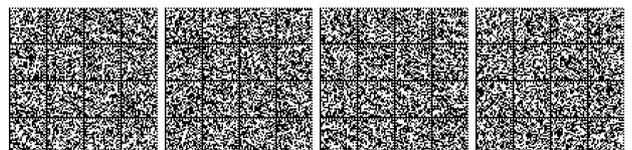
3. Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e tenuto che a decorrere dalla data di cui al comma 1 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:

a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;

c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un *cloud* o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;

e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:

1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;

2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;

3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;

g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

5. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. Ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal presente decreto, il Ministro per la pubblica amministrazione adotta specifiche linee guida che, per le misure previste dal comma 3, lettere *f)* e *h)*, sono oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

7. Gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal presente articolo o che siano ad esse tempestivamente adeguati.

Art. 2.

Misure in materia di mobilità del personale

1. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i *mobility manager* aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*.

2. Ai medesimi fini gli enti locali, tramite i propri *mobility manager* d'area di cui al predetto decreto interministeriale, svolgono un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager* aziendali, sia per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

3. Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, emanano apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.
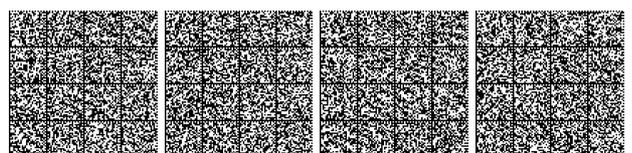
Art. 3.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le regioni e gli enti locali, provvedono all'attuazione delle misure derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2021

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2562

21A06117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 6 ottobre 2021.

Convocazione del collegio per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE AGGIUNTO
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la lettera in data 28 settembre 2021, con la quale il Presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio comunica che il giorno 28 gennaio 2022 cesserà dalla sua carica per la scadenza del novennio dell'ufficio e che, pertanto, si renderà vacante il seggio di Giudice costituzionale di elezione di questa magistratura;

Visto l'art. 135 della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2;

Visto l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2;

Visto l'art. 2, lettera *b)* della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai sensi del quale il Giudice costituzionale, la cui nomina spetta al Consiglio di Stato, è eletto da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i Presidenti di sezione e i Consiglieri di Stato;

Visto l'art. 6-*bis*, comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45;

Considerato che, pertanto, fanno parte del predetto collegio: *a)* il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente aggiunto, i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i Consiglieri di Stato in ruolo al momento del voto, con esclusione dei magistrati che, al momento del voto, sono in posizione di aspettativa o sospesi dal servizio; *b)* i Presidenti di sezione e i Consiglieri di Stato, i quali svolgono le loro funzioni presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in posizione di fuori ruolo;

Decreta:

1. È convocato per il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 10,00, nell'aula dell'adunanza generale, il collegio che dovrà procedere, ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, legge 11 marzo 1953, n. 87, alla elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Fanno parte del collegio: *a)* il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente aggiunto, i Presidenti di sezione e i Consiglieri di Stato in ruolo al momento del voto, con esclusione dei magistrati che, al momento del voto, sono in posizione di aspettativa o sospesi dal servizio; *b)* i Presidenti di sezione ed i Consiglieri di Stato che svolgono le loro funzioni presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in posizione di fuori ruolo.

Sono nominati tre scrutatori nelle persone del Presidente di sezione avv. Carmine Volpe e dei Consiglieri di Stato dott.ssa Roberta Ravasio e il dott. Gianluca Rovelli.

2. La votazione avrà luogo il giorno 14 dicembre 2021 a scrutinio segreto e il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 15,00 di detto giorno.

Sarà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti purché raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

3. Qualora nella prima votazione nessuno raggiunga la maggioranza prescritta, il collegio è convocato per il successivo 15 dicembre 2021, nella stessa sede, per procedere, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, al ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Sarà proclamato eletto il candidato che otterrà la maggioranza relativa dei voti.

4. A parità di voti, sarà proclamato eletto o entrerà in ballottaggio, il più anziano di età.

Le adunanze, le udienze e le camere di consiglio in atto durante le operazioni di voto sono sospese per il tempo necessario a garantire a tutti i componenti aventi titolo il diritto di voto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2021

Il Presidente aggiunto: FRATTINI

21A05991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis»

Estratto determina IP n. 916 del 22 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIALIS 5 mg compresse rivestite con film 28 compresse autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/237/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate.

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse - codice A.I.C.: 049553011 (in base 10) 1H87MM(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di tadalafil;

eccipienti:

compressa: lattosio monoidrato, croscaramellosa sodica, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, sodio laurilsolfato, magnesio stearato;

rivestimento con film: lattosio monoidrato, ipromellosa, triacetina, diossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse - codice A.I.C.: 049553011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIALIS «5 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ALL/PVC/PE/PCTFE) 28 compresse - codice A.I.C.: 049553011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05908

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 913 del 24 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 500 microgram tablets alprazolam 100 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione 822/141/3, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland - 9 Riverwalk National Digital Park - Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., (017734), localita Marino del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano (MI).

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» - 20 compresse - codice A.I.C.: 042346078 (in base 10) 18D9LY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, eritrosina (E127) lacca di alluminio.

Descrizione dell'aspetto di XANAX e contenuto delle confezioni: le compresse di XANAX da 0,5 mg sono compresse ovali di colore rosa con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Inserire nel foglio illustrativo e sulle etichette:

compresse;

condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Eliminare il riferimento all'eccipiente «giallo tramonto» sul confezionamento esterno e la relativa avvertenza al paragrafo 2 del foglio illustrativo: le compresse di XANAX da 0,50 mg contengono il colorante giallo tramonto che può causare reazioni allergiche.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 042346078.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C.: 042346078.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05909

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nootropil»

Estratto determina IP n. 917 del 24 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOOTROPIL 1200 mg filmtabletta - 60 filmtabletta dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGI-T-1752/09, intestato alla società UCB Magyarország KFT. H-1023 Budapest - Árpád Fejedelem Útja 26-28., Hungary e prodotto da UCB Pharma SA - Chemin Du Foriest - 1420 Braine l'Alleud (Belgio), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 039956026 (in base 10) 163CKU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: piracetam 1200 mg;

eccipienti:

nucleo: macrogol 6000, silice colloidale anidra, magnesio stearato, croscarmellosa sodica;

rivestimento: opadry Y-1-7000 (composto da: ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400), opadry OY-S-29019 (composto da ipromellosa e macrogol 6000), macrogol 6000.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 039956026.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOOTROPIL «1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - codice A.I.C.: 039956026.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05910

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pevaryl»

Estratto determina IP n. 918 del 24 settembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL 1% creme tubo 30 g dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931852247, intestato alla società Karo Pharma AB - Box 16184 103 24 Stockholm Suède e prodotto da Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgique e da Janssen-Cilag Domaine De Maigremont - 27100 Val De Reuil France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

confezione: «Pevaryl» «1% crema» tubo da 30 g;

codice A.I.C. n. 045325026 (in base 10) 1C76R2(in base 32);

Forma farmaceutica: crema;

composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato 1 g;

eccipienti: stearati di glicole etilenico e di macrogol 300 e 1500 (Tefose 63); gliceridi poliglicolizzati insaturi (Labrafil M 1944 *CS)*; olio di vaselina; butilidrossianisolo (E320); profumo (contiene linalolo, citronellolo, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, idrossicitronellale, cumarina, benzil salicilato, esil cinnamaldeide, d-limonene, citrale, alcol cinnamilico, lilial, eugenolo, benzil beanzoato, isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico e cinnamale); acido benzoico; acqua depurata

Aggiungere al paragrafo «avvertenze speciali» del foglio illustrativo:

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di «Pevaryl»

Questo medicinale contiene una fragranza con linalolo, citronellolo, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2- cicloesen-1-il)-3-buten-2-one, geraniolo, idrossicitronellale, cumarina, benzil salicilato, esil cinnamaldeide, d-limonene, citrale, alcol cinnamilico, lilial, eugenolo, benzil beanzoato, isoeugenolo, farnesolo, alcol benzilico e cinnamale. Questi componenti possono causare reazioni allergiche.

Officine di confezionamento secondario

XPO SUPPLY Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1- 20090 Caleppio di Settala (MI) De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 26015 Soresina (CR)

Classificazione al fini della rimborsabilità

confezione: «Pevaryl» 1% crema tubo da 30 g;

codice A.I.C.: 045325026

classe di rimborsabilità: C

classificazione al fini della fornitura

confezione: «Pevaryl» 1% crema tubo da 30 g;

codice A.I.C. n. 045325026

SOP - Medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05911

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visiofen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 149/2021 del 30 settembre 2021

Procedure europee:

NL/H/4462/001/E/001;

NL/H/4462/001/IB/005.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VISIOFEN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C: OmniVision Italia S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via Montefeltro n. 6 – 20156 Milano

Confezioni:

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 5 contenitori monodose in LDPE DA 0,4 ml - A.I.C. n. 049406010 (in base 10) 1H3S1U (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in LDPE DA 0,4 ml - A.I.C. n. 049406022 (in base 10) 1H3S26 (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori monodose in LDPE DA 0,4 ml - A.I.C. n. 049406034 (in base 10) 1H3S2L (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose in LDPE DA 0,4 ml - A.I.C. n. 049406046 (in base 10) 1H3S2Y (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 50 contenitori monodose in LDPE DA 0,4 ml - A.I.C. n. 049406059 (in base 10) 1H3S3C (in base 32);

«0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose in LDPE da 0,4 ml - A.I.C. n. 049406061 (in base 10) 1H3S3F (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto: in busta di alluminio sigillata: due anni.

In busta di alluminio aperta: ventotto giorni (quattro settimane).

«Visiofen» non contiene conservanti. Dopo apertura, il contenuto del contenitore monodose deve essere usato immediatamente. La soluzione restante nel contenitore monodose dopo l'applicazione deve essere smaltita.

Condizioni particolari di conservazione

Non conservare a temperatura superiore a 25° C.

Non refrigerare o congelare.

Conservare il contenitore nella busta di alluminio.

Composizione:

principio attivo: ketotifene idrogeno fumarato;

eccipienti: glicerolo (E422), sodio idrossido (E524) (per aggiustamento del pH), acqua per soluzione iniettabile.

Responsabile del rilascio dei lotti

Pharma Stulln GmbH,

Werksstraße 3, 92551 Stulln, Germania

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: SOP – Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05912

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Mylan».

Con la determina n. aRM - 178/2021 - 2322 del 1° ottobre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.
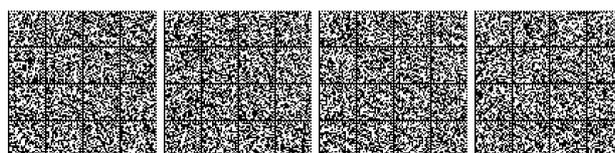
Medicinale: IMATINIB MYLAN.

Confezione: 044445094.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445082.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445070.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445068.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445056.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445043.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445031.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445029.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Confezione: 044445017.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05986

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Mylan».

Con la determina n. aRM - 177/2021 - 2322 del 1° ottobre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LINEZOLID MYLAN.

Confezione: 044499123.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 10×2 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499111.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 6×2 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499109.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 3×2 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499097.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 20×1 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499085.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 10×1 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499073.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 5×1 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499061.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499059.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499046.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499034.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499022.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 2 sacche in pp da 300 ml.

Confezione: 044499010.

Descrizione: «2mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in pp da 300 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xeomin»

Estratto determina n. 1177/2021 del 7 ottobre 2021

Medicinale: XEOMIN.

«Xeomin» è indicato per il trattamento sintomatico del blefarospasmo e della distonia cervicale di forma prevalentemente rotazionale (torcicollo spasmodico) della spasticità dell'arto superiore e della scialorrea cronica dovuta a disturbi neurologici nell'adulto,

è rimborsata come segue:

confezione:

«100 unità polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di vetro - A.I.C. n. 038232017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 142,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 235,99.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi alle medesime condizioni, ai sensi della normativa vigente.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xeomin» (tossina botulinica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome - neurologo (neuropsichiatra), medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, neurofisiopatologo, oculista, ortopedico (USPL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06048
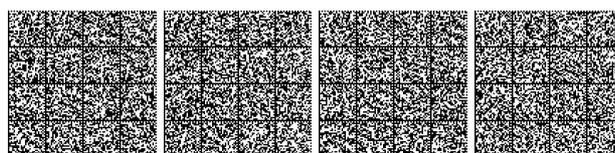
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti esplodenti e iscrizione degli stessi nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018, in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Si comunica che con decreto dirigenziale del 5 ottobre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano gli avvisi seguenti:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
Fireline 8/40 RDX LS	2F 2057	DNC		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Fireline 17/80 RDX LS	2F 2058	DNC		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
COR-1125-100	1Ac 3014	OCS		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
PAC-1562-451	1Ac 1474	OCS		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
PAC-1562-453	1Ac 1475	OCS		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
PAC-1562-455	1Ac 1476	OCS		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
PAC-1603-450	1Ac 1477	OCS		WEM		Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Il decreto dirigenziale del 5 ottobre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

21A05975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese» registrata con regolamento di esecuzione UE n. 1262/2014 del 18 novembre 2014.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese D.O.P. con sede in via del XXV Aprile n. 62 - 88900 Crotone, e che il predetto consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino Crotonese» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«Pecorino Crotonese»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pecorino Crotonese» è un formaggio a pasta dura, semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora. La denominazione è riservata esclusivamente al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio Pecorino Crotonese DOP comprende:

Provincia di Crotone: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola Dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

Provincia di Catanzaro: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa, Petronà, Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise;

Provincia di Cosenza: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola e San Giovanni in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia.

Art. 3.
Caratteristiche del prodotto

Il Pecorino Crotonese presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane o leggermente convesse e con scalzo dritto o leggermente convesso;

peso:

formaggio fresco:

per la forma piccola il peso è compreso fra kg 0,5 e kg 1,2;

per la forma media il peso è compreso fra kg 1,3 e kg 3;

formaggio semiduro e stagionato:

per la forma media il peso è compreso fra kg 1,3 e kg 2,5;

per la forma grande il peso è compreso fra kg 5 e kg 15;

dimensioni: variano in funzione del peso del pecorino:

per un peso compreso tra kg 0,5 e kg 3 l'altezza dello scalzo varia da 5 a 12 cm, il diametro delle facce da 10 cm e 18 cm;

per un peso compreso tra kg 5 e kg 15 l'altezza dello scalzo varia da 12 cm a 20 cm, mentre il diametro delle facce da 18 cm a 30 cm.

La produzione di Pecorino Crotonese in forma diversa da quella cilindrica è permessa solo ed esclusivamente per determinate tipologie di richiesta, ed è ammessa per il prodotto destinato esclusivamente al preconfezionamento (affettato, cubettatura, grattugia). Il fine è quello anche di limitare gli scarti di lavorazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di peso e di altezze. Le pezze non di forma cilindrica hanno un peso compreso tra kg 1 e kg 3;

aspetto esterno: sulle forme sono evidenti i segni del canestro;

grasso: il contenuto in grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 40%;

proteine: le proteine non devono essere inferiori al 25% (gr/100 gr parte edibile);

umidità: non inferiore al 30% (gr/100 gr parte edibile);

utilizzo: Il pecorino crotonese è usato come formaggio da tavola nelle varianti fresco, semiduro e stagionato, anche da grattugia.

Pecorino Crotonese Fresco.

Crosta di colore bianco o leggermente paglierino. Gusto deciso, morbido e leggermente acidulo con crosta sottile. Sono evidenti i tipici segni del canestro. La pasta è tenera, uniforme e cremosa di colore bianco latte, con rare occhiature.

Pecorino Crotonese Semiduro.

Crosta spessa di colore leggermente bruno. Gusto intenso e armonico, la pasta semidura è compatta con rare occhiature.

Pecorino Crotonese Stagionato.

A lunga stagionatura (oltre i sei mesi): crosta dura e bruna, può essere cappata (curata) con olio o morchia di oliva. Gusto intenso e deciso, dal leggerissimo retrogusto piccante. La pasta è di colore leggermente paglierino e presenta rare occhiature;

caratteristiche organolettiche: al momento della degustazione, appena tagliata la forma, si avverte un odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo.

Art. 4.
Metodo di ottenimento

La denominazione DOP «Pecorino Crotonese» è riservata al formaggio prodotto con latte di pecora intero, proveniente da pecore allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Materia Prima.

Il latte ovino intero può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico, termizzato o pastorizzato non sono ammessi additivi e conservanti.

Caglio: pasta di capretto.

È consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di siero innesti - latto innesti naturali o esistenti nella zona di produzione.

Il latte pastorizzato o termizzato può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, è ammesso solo ed esclusivamente l'utilizzo di Starter provenienti dalla ceppoteca del Consorzio di tutela della DOP. Presso A.R.S.A.C. (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura in Calabria, viale Trieste n. 95 - 87100 Cosenza) è conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati dal latte ovino dell'areale di produzione. Tale ceppoteca potrà essere aggiornata periodicamente, attraverso nuove ricerche validate dal consorzio di tutela.

Sale: (NaCl) salgemma.

Alimentazione del bestiame.

La razione di base annuale è costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame è nutrito prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non fermentati coltivati nella zona medesima.

È consentita l'integrazione con concentrati semplici OGM FREE provenienti fuori dalla zona geografica.

La percentuale massima di complemento non può superare il 40% del totale nell'arco dell'anno. L'allevamento è semi-brado; il gregge è lasciato libero di pascolare per fare ritorno la sera nell'ovile, ma i capi sono sorvegliati, vaccinati e curati in caso di necessità.

Metodo di produzione.

La produzione del formaggio Pecorino Crotonese è consentita tutto l'anno.

Il latte intero, proveniente da due a quattro mungiture giornaliere, destinato alla trasformazione, può essere utilizzato crudo o può essere sottoposto a termizzazione o pastorizzazione. Nel caso in cui il formaggio sia prodotto da latte intero crudo la trasformazione deve avvenire secondo la vigente normativa in materia.

Il latte intero crudo, termizzato o pastorizzato deve essere coagulato, per via presamica con aggiunta di caglio di pasta di capretto, ad una temperatura compresa tra i 36-38° C e per un tempo di 40-50 minuti.

È consentito lo sviluppo e l'utilizzo di fermenti lattici naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di sieri innesti, latto innesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione.

Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da ridurre la stessa in granuli della dimensione di un chicco di riso.

Mantenendo in agitazione la massa, si sottopone la cagliata a cottura di 42 C° - 44 C° per 5-6 minuti, quindi si lasciano sedimentare i granuli sul fondo della caldaia così da ottenere una massa compatta.

Nel caso di utilizzo di latte crudo, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene estratta in pezzi e trasferita nelle tipiche forme a canestro per la formatura.

Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato, dopo la sedimentazione, la massa caseosa viene fatta defluire insieme al siero grasso nelle tipiche forme a canestro per la formatura.

Al fine di favorire lo spurgo della quantità di siero in eccesso e conferire al formaggio la tipica forma a canestro, le forme, ottenute da latte crudo sono sottoposte a pressatura manuale o sovrapposte l'una sull'altra, mentre le forme, ottenute da latte termizzato o pastorizzato, sono sottoposte a stufatura a vapore per un periodo variabile di 120-240 minuti.

I canestri possono essere in plastica, in giunco o di altro materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo la normativa vigente.

Le forme così ottenute nei canestri vengono sottoposte a cottura, attraverso immersione per qualche minuto in siero caldo a temperatura non superiore a 55° C, al fine di ottenere la perfetta compattazione dei grumi caseosi, l'ulteriore spurgo del siero e la formazione della crosta.

La salatura delle forme è effettuata sia a secco che in salamoia (soluzione di acqua e sale marino), i giorni sono variabili secondo le dimensioni delle forme. Nel primo caso il sale viene cosparso manualmente, nel secondo caso le forme vengono immerse in salamoie sature. Questa operazione permette di accelerare l'ulteriore spurgo del siero, contribuisce ad evitare la formazione di muffe sulla superficie del formaggio, accentuandone il sapore.

Il periodo di maturazione è variabile in funzione della tipologia di prodotto da ottenere.

Per il prodotto a pasta semidura la maturazione deve protrarsi per un periodo compreso tra i sessanta giorni e i novanta giorni.

Per il prodotto stagionato la maturazione deve protrarsi oltre i novanta giorni.

La stagionatura deve avvenire in locali freschi e debolmente ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite.

Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Gli allevamenti, i caseificatori e gli stagionatori sono iscritti in appositi registri, gestiti dall'organismo di controllo, e devono dichiarare tempestivamente le quantità prodotte.

Tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte ai relativi elenchi sono assoggettate al controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Ciascuna forma di Pecorino Crotonese DOP riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia della sua individuazione in ogni fase del processo.

Art. 6.
Controlli

Il controllo della conformità del prodotto al disciplinare è svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1151/2012. Tale ente è l'organismo di controllo Bioagricert srl, via dei Macabraccia n. 8 - Casalecchio di Reno (BO) 40033 - tel. 051 562158, fax 051 564294 - e-mail: info@bioagricert.org - sito web: www.bioagricert.org

Art. 7.
Legame con l'ambiente

Specificità della zona geografica.

La zona geografica di produzione è un'area omogenea sia dal punto di vista geografico che storico-culturale e coincide, sostanzialmente, con il territorio del Marchesato di Crotone, che sin dall'anno 1390 dell'era volgare identifica il territorio in questione.

L'area di produzione è caratterizzata dalle tipiche colline locali di argilla plioceniche del Crotonese e nella fascia montana confinante con la provincia di Crotone, che va dalla Sila Piccola alla Sila Grande. Quest'area geografica è dal punto di vista fisico strettamente interconnessa, infatti gli altopiani silani sono in gran parte i pascoli naturali estivi per le greggi stanziate nelle colline comprese fra i monti in questione e il mar Jonio. Tale peculiare conformazione del territorio ha influenzato il clima locale, caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, ma con escursioni termiche relativamente contenute, umidità costante e con un valore medio di umidità relativa pari al 58%.

Nell'area di produzione del pecorino crotonese sono presenti 398 allevamenti ovini con una consistenza totale di circa 49.000 capi, che hanno registrato un incremento del 4% circa negli ultimi dieci anni, in controtendenza rispetto al dato riferito all'Italia.

Il sistema di allevamento è il pascolo semibrado unito alla pratica della monticazione e della demonticazione. Nell'area di produzione vi è grande disponibilità di pascoli (la SAU utilizzata a pascolo e prati permanenti è superiore al 40% del totale), dove sono presenti famiglie di piante che sono considerate di scarso interesse zootecnico o, addirittura, infestanti, ma presenti in abbondanza nelle zone marginali che caratterizzano l'area di produzione. Il pascolo dell'area di produzione, è sufficientemente omogeneo. La composizione floristica dei pascoli naturali è composta prevalentemente da essenze vegetali fresche, quali: loglio, trifoglio, cicoria, sulla, erba medica di ecotipi locali.

Nel territorio in questione il mestiere del Mastro Casaro è considerato prestigioso e testimonia un'antica tradizione documentata storicamente.

L'utilizzo di manodopera familiare per la caseificazione, inoltre, ha consentito di mantenere costanti e inalterate le tecniche di caseificazione nel tempo. Il saper fare del casaro costituisce un importante elemento di specificità; il processo di produzione è infatti manuale. È determinante l'esperienza del casaro nell'individuare il giusto punto di coagulazione del latte prima di procedere con la rottura della cagliata con un attrezzo locale, il miscu, al fine di ridurre la cagliata in granuli della dimensione di un chicco di riso. Tale attrezzo, per la sua conformazione, esercita una rottura energica, in grado di liberare molto grasso, tanto che il siero residuo dall'aspetto lattiginoso, e chiamato localmente lacciata, è indicatore di una corretta lavorazione della pasta. Importante nel processo produttivo è la frugatura e la pressatura manuale della pasta dopo la messa in forma nei canestri; le forme dopo essere state frugate, rivoltate e pressate nei canestri sono immerse nella lacciata. Si lascia acidificare il formaggio per uno o più giorni per poi avviare la fase stagionatura. Durante la stagionatura sulla sua superficie si sviluppino alcune muffe caratteristiche, che il casaro monitora e deve saper riconoscere al fine di selezionare forme correttamente lavorate da quelle difettose e da scartare. Il *know how* e l'esperienza del casaro si manifesta anche nella determinazione del periodo più idoneo per rivoltare le forme, spazzolarle o lavarle e capparle con olio di oliva o con morchia di olio d'oliva.

Specificità del prodotto.

Il Pecorino crotonese è caratterizzato da:

odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di fumo, senza una specifica dominanza o, al massimo, con una leggera dominanza del sentore di pecora;

pasta compatta con rare occhiature; in bocca si avverte una consistenza scarsamente elastica e i granuli della struttura si sciolgono dopo un'accurata masticazione. Si avverte la presenza di grasso, ma non la sensazione di burrosità. Per effetto della masticazione e del calore corporeo si ha la medesima sensazione aromatica percepita al momento del taglio, ma in forma più completa e marcata, soprattutto durante la deglutizione. In questa fase l'aroma tipico avvolge il palato con un sapore piacevole e persistente;

segni evidenti del canestro sulla forma.
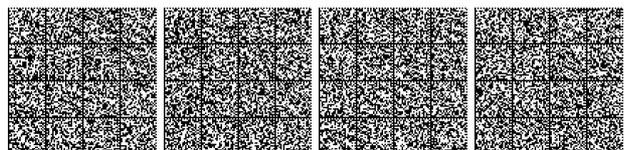
Legame con la zona geografica, la qualità e le caratteristiche del prodotto.

La peculiarità del sistema di allevamento, semibrado, fa sì che il bestiame sia alimentato in prevalenza con flora selvatica dell'area di riferimento. Gli aromi caratteristici del pecorino crotonese dipendono da determinati componenti, quali terpeni e sesquiterpeni, presenti in quantità apprezzabile solo in alcune famiglie di piante, quali graminacee, crucifere, ombrellifere, composite e altre assunte durante il pascolo dalle pecore. Nelle colture foraggere, invece, tali composti sono presenti in bassa o bassissima percentuale. La presenza di tali composti aromatici, legati a queste famiglie di piante, identifica l'area in cui gli animali hanno pascolato, quindi la microflora selvatica influisce sulle caratteristiche organolettiche finali del Pecorino Crotonese. Inoltre, la tradizionale pratica della monticazione tutela gli ovini da stress ambientali e nutrizionali durante la calura estiva, preservando le caratteristiche nutrizionali e aromatiche del latte.

Il clima del territorio è determinante sulla stagionatura e contribuisce a conferire la struttura tipica al Pecorino Crotonese. Il grado di umidità caratteristico dell'area ha contribuito nei secoli a definire le tecniche di stagionatura e costituisce un'importante risorsa ambientale per la stagionatura del formaggio. Una corretta stagionatura del prodotto richiede un livello di umidità né troppo elevato, che rischierebbe di non asciugare completamente il formaggio, né eccessivamente variabile, per garantire l'omogeneità delle condizioni durante tutto l'arco del periodo di stagionatura. I livelli di umidità generalmente costanti fanno sì che la stagionatura del Pecorino Crotonese proceda gradualmente, conferendo in tal modo la struttura fisica caratteristica del prodotto, come ad esempio la compattezza e l'assenza di occhiature nella pasta.

Il legame indissolubile con le risorse umane del territorio determinato dalla tecnica di caseificazione, derivante dalla tradizione secolare locale dei mastri caporali/casari, ha consentito di mantenere inalterata la rinomanza crotonese nella trasformazione del latte. Il fatto che la mano d'opera impiegata sia di provenienza quasi esclusivamente familiare, oltre a garantire la continuità nella tradizione, testimonia l'alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse umane non reperibili in altri contesti locali. Le competenze specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si può riscontrare l'intervento della manualità: dalla cagliatura, alle operazioni di formatura, fino alle operazioni di cura e controllo del formaggio durante la stagionatura.

L'impiego di siero-innesti e latto innesti naturali provenienti ed esistenti nella zona di produzione, crea un importante legame microbiologico con l'area di produzione. Il siero innesto che deriva dal latte locale garantisce l'apporto di batteri lattici tipici della zona di origine e, quindi, contribuisce a definire le specificità del prodotto.

Il Pecorino Crotonese è un formaggio che rappresenta un elemento costitutivo dello spazio rurale identificato con l'area di produzione: le sue testimonianze sono molto antiche, già antecedenti il medioevo, e documenti comprovanti l'esportazione risalgono già al XVI secolo. Durante il Viceregno Austriaco (1707-1734) si assiste ad una massiccia esportazione di formaggio e all'inizio del gennaio 1712 a Napoli il reverendo Giacinto Tassone di Cutro, vende al mercante napoletano Aniello Montagna «200 cantara di formaggio Cotrone della presente stagione del corrente anno, non gonfio, ne tarlato, ne sboccato o serchiato». Anche nei recenti ultimi 25 anni il nome è utilizzato con continuità nelle etichette commerciali e da un'organizzazione di allevatori locali, si registrano inoltre numerosi tentativi di imitazione da parte di produttori di areali extraregionali.

Art. 8.

Etichettatura

Per le forme di peso compreso fra kg 1 e kg 15, il Pecorino Crotonese è commercializzato intero e porzionato nel rispetto della normativa vigente.

Per le forme di peso inferiore a kg 1 il Pecorino Crotonese è commercializzato intero.

L'etichetta posta sulle forme di formaggio «Pecorino Crotonese» reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

il marchio del Pecorino Crotonese, seguito dalla menzione Denominazione di origine protetta o dall'acronimo D.O.P.;

i simboli dell'Unione ed eventualmente l'indicazione del regolamento comunitario;

la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice.

I caratteri con cui è indicata la dicitura «Pecorino Crotonese DOP» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte, così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali dei trasformatori e commercianti ma, con caratteri di dimensioni inferiori rispetto al logotipo della DOP.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il logo comunitario nella lingua del paese di destinazione.

Art. 9.

Logotipo

Il logotipo è ricavato dall'iniziale della parola Crotone/Crotonese, appunto la «C» che rovesciata — con l'aggiunta di un piccolo segno che rievoca l'occhio — rappresenta la testa di un ovino, la quale è circondata dal logotipo: «PECORINO CROTONESE DOP». A sua volta questi elementi sono racchiusi all'interno di un cerchio che rievoca la forma intera del pecorino. Un triangolo in basso a destra interrompe la circonferenza a rappresentare una fetta di formaggio pecorino appena tagliata. Il significato è diretto e immediato. Un logotipo che rappresenta un prodotto caseario e nello specifico un formaggio fatto con il latte di pecora di grande qualità.

Il logotipo «PECORINO CROTONESE DOP» è riportato una seconda volta all'interno del logotipo, ed è posizionato su due righe sovrapposte alla destra o in basso rispetto al «bollino».

Il logotipo deve essere riportato sempre e comunque nella sua interezza. È permesso solo ed esclusivamente l'uso del logotipo semplificato nella versione «bollino», cioè assente del logotipo esterno, ma non è possibile la soluzione inversa, cioè rappresentare il logotipo solo con il lettering «Pecorino Crotonese». Ricapitolando le versioni del logotipo ammesse sono tre: orizzontale, verticale e bollino.

Sulla pezza di pecorino sarà utilizzata la versione «bollino» del logotipo, impresso a fuoco o con timbri fustelle o timbri ad inchiostro alimentare su una delle facce delle forme di formaggio. Il codice identificativo alfanumerico del caseificio deve essere obbligatoriamente presente. Esso può essere impresso direttamente sul formaggio secondo le modalità sopra descritte o riportato nell'etichetta.

Sullo scalzo è opzionale la marchiatura. Su questa parte della forma di formaggio è consentito riprodurre, nelle modalità sopra indicate, il logotipo solo nei seguenti modi:

1) versione «orizzontale» di grandi dimensioni o in alternativa in piccole dimensioni in modalità *pattern* tutto intorno allo scalzo;

2) versione «verticale» di grandi dimensioni, in alternativa in piccole dimensioni in modalità *pattern* tutto intorno allo scalzo;

3) «bollino» grande dimensioni o in alternativa in piccole dimensioni in modalità *pattern* tutto intorno allo scalzo;

4) logotipo «PECORINO CROTONESE» su due righe sovrapposte di piccole dimensioni in modalità *pattern* tutto intorno allo scalzo.

Il *font* utilizzato è il Trajan Pro Bold I colori Pantone sono il Pantone Solid Coated 465C e il Pantone Solid Coated 450C

Il logotipo può essere riprodotto in versione monocromatica. Nel «*Brand Manual Guidelines*» qui allegato sono definite le campionature di quadricromia, riproduzione in scala di grigio, inversione di colore negativo/positivo e le modalità di uso.
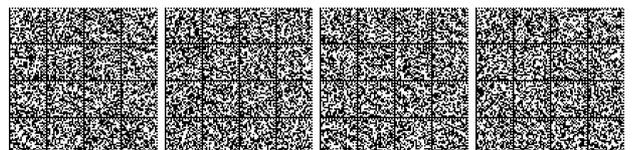
LOGO SCELTO | pantoni colore

Logo composto versioni

21A05976

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» registrata con regolamento UE n. 634/2010 del 19 luglio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Ricotta di Bufala Campana, con sede via R. Gasparri, Regia Cavallerizza c/o Reggia di Caserta, - 88100 Caserta - e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regioni Campania, Lazio e Puglia competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta di Bufala Campana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e

costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«Ricotta di Bufala Campana»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» è riservata esclusivamente a quel prodotto lattiero caseario, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La DOP «Ricotta di Bufala Campana», è un prodotto lattiero caseario ottenuto per coagulazione al calore delle proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.

All'atto dell'immissione al consumo, la DOP «Ricotta di Bufala Campana» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: tronco piramidale o tronco conica;

peso: fino a 2.000 grammi;

colore: bianco porcellana;

aspetto esterno: assenza di crosta;

consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa;

caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: minimo 20%;

grasso: non inferiore al 4% stq;

umidità: non superiore a 80%;

acido lattico: inferiore o uguale a 0,4;

contenuto in sodio: inferiore o uguale a 0,4:

caratteristiche organolettiche:

sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;

odore: fragrante di latte e crema.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Ricotta di Bufala Campana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Campania

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei Comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi.

Provincia di Caserta: l'intero territorio.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei Comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano,

Provincia di Salerno: l'intero territorio.

Regione Lazio

Provincia di Frosinone: l'intero territorio dei Comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.

Provincia di Latina: l'intero territorio dei Comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, S. Cosma e Damiano.

Provincia di Roma: l'intero territorio dei Comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo.

Regione Puglia

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei Comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il Comune di Manfredonia;

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del Comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del Comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del Comune di Foggia;

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il Comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il Comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il Comune di Lucera, ad est con il Comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il Comune di Apricena;

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada Pederganica ed il Comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il Comune di Lesina e a nord con il Comune di Poggio Imperiale;

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il Comune di Lesina, ad ovest con il Comune di Apricena, ad est con il Comune di Cagnano Varano;

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il Comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;

San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il Comune di Manfredonia, ad ovest con il Comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58;

San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il Comune di Foggia, ad est con il Comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il Comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del Comune di San Marco in Lamis.

Regione Molise

Provincia di Isernia: l'intero territorio del Comune di Venafro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, dei produttori-confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

Alimentazione delle bufale.

Il razionamento delle bufale in lattazione si basa per più della metà sulla somministrazione di foraggi provenienti dal comprensorio DOP. I foraggi possono essere integrati convenientemente con man-

gimi in grado di bilanciare l'apporto dei diversi nutrienti della dieta. Gli alimenti da somministrare alle bufale il cui latte e relativo siero è destinato anche alla produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP dovranno essere idonei e qualitativamente sicuri al fine di non compromettere la salute degli animali e di non trasferire sostanze, odori o sapori sgradevoli al latte.
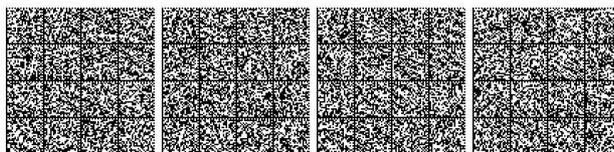
Sono ammessi gli insilati di mais e dei foraggi non riportati nella lista degli alimenti vietati. La massa insilata, chiusa ermeticamente, va coperta con idoneo telo evitando teli di colore nero all'esterno e coperture trasparenti. La somministrazione di foraggi insilati deve avvenire non prima di quaranta giorni dalla chiusura del silo. Il Ph della massa insilata deve essere intorno a 4,3 od inferiore per le graminacee ed intorno a 4,5 per le leguminose.

Alimenti ammessi.

Possono essere somministrati foraggi freschi, affienati, essiccati, disidratati ed insilati purché non espressamente riportati al paragrafo «Alimenti vietati». Stesso dicasi per quanto concerne i mangimi aziendali o di produzione industriale e per i prodotti complementari dei foraggi ed i sottoprodotti industriali.

Alimenti vietati.

Nell'alimentazione delle bufale da latte è vietato l'utilizzo di: foraggi riscaldati per fermentazione.

È vietato l'impiego delle sotto elencate essenze di origine vegetale:

a) colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico, coriandolo;

b) finocchi, cavolfiore, cavoli, rape ed altre crucifere;

c) vinacce, raspi e vinaccioli;

d) foglie e colletti di barbabietole, borlande;

e) buccette e semi di pomodoro, residui della lavorazione dell'industria conserviera;

f) sansa di olive;

g) pastazzo di agrumi (fresco ed insilato);

h) semi di veccia (comprese le svecciature), di fieno greco, di colza, di ravizzone;

i) sottoprodotti della lavorazione del riso: lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde;

j) farine di estrazione, panelli ed *expeller* di: arachidi, colza, ravizzone, semi di pomodoro, babassu, *neuk*, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;

k) amminoacidi ramificati, peptidi, lisati proteici, isoacidi;

l) olii di semi di oleaginose.

Materie prime.

La materia prima per la produzione della «Ricotta di Bufala Campana» DOP è costituita dal «primo siero» (o «siero dolce») proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di Razza Mediterranea Italiana allevate nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala campana. Il latte utilizzato per la produzione della mozzarella di bufala campana può essere stato sottoposto ad idrolisi del lattosio, così come può essere idrolizzato il lattosio contenuto nel «primo siero» ottenuto da latte con lattosio non idrolizzato. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP è 5 °SH/50 ml, pertanto il siero con acidità superiore derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP.

Qualora la trasformazione immediata del siero non fosse possibile, questo deve essere sottoposto a trattamenti di stabilizzazione (pastorizzazione, termizzazione e/o refrigerazione) con tecniche e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre il valore massimo definito. In ogni caso, il siero è trasformato in DOP «Ricotta di Bufala Campana» entro 24 ore dalla separazione dalla cagliata.

È ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui all'art. 3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).

È ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.

È ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto. È consentita anche l'addizione diretta di sale alla ricotta già estratta e sgrondata prima del secondo trattamento di lisciatura e/o stabilizzazione termica, in misura tale da rispettare il massimo contenuto di NaCl previsto all'art. 2 del presente disciplinare.

Lavorazione.

Il «primo siero» (o «siero dolce») è inviato subito, o dopo trattamento di stabilizzazione e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP «Ricotta di Bufala Campana». Il riscaldamento può avvenire sia per iniezione diretta di vapore che per scambio indiretto di calore. L'eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca può avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.

Dopo aver raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il processo di coagulazione delle proteine è ammessa l'aggiunta di aliquote variabili di «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico o acido citrico al fine di modificare l'acidità del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.

Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 96°C. Il calore determina la denaturazione delle proteine e la loro aggregazione, dunque la formazione di un coagulo morbido e fine che inizia ad affiorare immediatamente alla superficie grazie alla presenza del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.

La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori che consentono anche una separazione rapida della scotta, immediatamente seguita dal riempimento a caldo delle confezioni. La ricotta posta invece nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta così sgrondata viene parzialmente raffreddata. Il confezionamento deve avvenire comunque entro le ventiquattro ore dalla produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di raffreddamento. Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4°C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento. La durata massima della conservabilità (*shelf-life*) della «Ricotta di Bufala Campana» ottenuta con il solo trattamento termico di coagulazione delle proteine della materia prima e che vuole avvalersi della definizione «fresca» non potrà essere superiore a sette giorni, dalla data di produzione.

Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo trenta giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso anche un trattamento termico della ricotta già sgrondata dalla scotta, eventualmente preceduto da un'operazione di lisciatura o omogeneizzazione al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito «Ricotta di Bufala Campana» In questo caso è consentito il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di +4 °C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento.

Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca che concorrono alla produzione della «Ricotta di Bufala Campana» e le operazioni di produzione e confezionamento devono avvenire nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La storia del rapporto della «Ricotta di Bufala Campana» con il territorio di origine è di fatto la storia del rapporto con il territorio del latte con cui è stato prodotta la Mozzarella di Bufala Campana, dal cui siero origina la «Ricotta di Bufala Campana». Il rapporto tra «Ricotta di Bufala Campana» e «Mozzarella di Bufala Campana» è quindi strettissimo, come per altro la letteratura del passato testimonia.
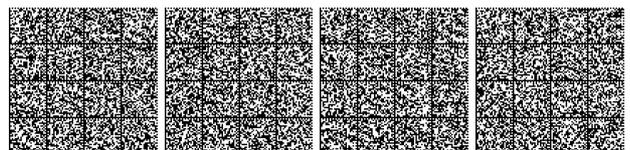
La tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala Campana e quindi con l'arrivo del bufalo nel centro-sud d'Italia che risale quantomeno al 1300. Tra X ed XI secolo si sviluppò nelle aree tra Mondragone ed il Volturno il fenomeno dell'impaludamento (Guadagno G., L'*ager Falernus* in età romana, in AA. VV., Storia economia ed architettura nell'*ager Falernus* Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag 37 a cura di G. Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovò un habitat idoneo ed il latte bufalino sostituì quello vaccino nella preparazione di quel *laudatissimum caseum* del Campo Cedicio, formaggio già citato da Plinio il Vecchio (Plinio, *Naturalis Historia*, XI 241). Nel XIII secolo la diffusione del bufalo è documentata in Capitanata (Fiorentino, Montecorvino, Foggia e Lucera), nel Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantù M. C., l.c., p. 42; Faraglia M., Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, (Napoli 1878), p. 73; AA. VV., Insediamenti benedettini in Puglia Catalogo della Mostra a cura di M. S. Calò Mariani, II/l, (Galatina 1981), p.75. Carucci C., Codice diplomatico Salerinitano del Secolo XIV (Salerno 1950) I pp. 72; 436; II 449; 462; 481; 483) oltre che in altre zone d'Italia. Una delle prime citazioni della Ricotta, associata alla Mozzarella ed a altri latticini è fatta in un libro di cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale ove pervenivano specialità da ogni parte d'Italia e d'Europa che cita «...capo di latte, butiro fresco, ricotte fiorite, mozzarelle fresche *et* neve di latte...» (Scappi B., Opera, (Venezia 1570), c. 275r.). I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando quanto riferito da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici prodotti del caseificio bufalino sul mercato capuano affluiscono provole e mozzarelle affumicate nonché ricotte di vacca e di bufala salate ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua, «Archivio Storico di Capua», fasc. 159: Libro delle Assise della città di Capua, passim.). Notizie più dettagliate e dirette sulla Ricotta di Bufala si ritrovano a partire da metà 1800. Nel 1859 Achille Bruni, Professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala: «Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.». Santojanni nel 1911 nelle sue «Note sul caseificio del latte di bufala» conferma ulteriormente il legame storico e tecnologico tra produzione di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che «la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama fior di ricotta. Tolta questa, al siero si aggiunge un po' di siero acido, e si ha dell'altra ricotta meno squisita della precedente perché più povera di grasso». Il forte legame con il territorio e le sue modificazioni conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con esse la produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta di Bufala, anche per la minor attenzione che da sempre la ricotta suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio sulla ricotta nel 1950 cita anche la «Ricotta di Bufala Campana»: «nella campagna romana e casertana, dove esiste caseificio bufalino, il siero residuale serve pure alla preparazione della ricotta. Le poche parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione ad un prodotto allora di scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo DQA Certificazioni s.r.l., via Bosio 4 - Roma, tel. 06 46974641 - e mail info@dqacertificazioni.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Ricotta di Bufala Campana» DOP deve essere preconfezionata all'origine nello stabilimento di produzione. Possono essere usati carta, contenitori in plastica o altri materiali idonei al contatto con gli alimenti e a seconda dei materiali la chiusura delle confezioni può essere realizzata con avvolgimento o per termosaldatura, eventualmente anche sottovuoto. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, la dicitura «Ricotta di Bufala Campana DOP» oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

dicitura «fresca» a secondo di quanto descritto all'art. 5 del presente disciplinare. La dicitura «fresca» va riportata immediatamente al di sotto della denominazione «Ricotta di Bufala Campana DOP» con caratteri di dimensione pari al 50% di quelli utilizzati per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana DOP».

Il logo è rilasciato, dopo la verifica di conformità della produzione al presente disciplinare, dalla Struttura di controllo incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dicitura «Ricotta di Bufala Campana DOP» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA in stampatello, maiuscolo. Il nastro è composto da tre strisce di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% Magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala è di colore nero. La dicitura RICOTTA DI BUFALA è di colore rosso (79% Magenta e 91% giallo), completata da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).

21A05978

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-245) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.